

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA**

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Ugo Pastore Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. xxx del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20 17, posta in decisione all'udienza del 22 febbraio 2022 e promossa

DA

BANCA INCORPORANTE

APPELLANTE

BANCA CESSIONARIA,

INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.

CONTRO

(omissis); (omissis); (omissis)

APPELLATI CONTUMACI

CONTRO

Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. xxxx/2016 del 30/11/2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società **CORRENTISTA** ha convenuto in giudizio la **BANCA INCORPORATA** chiedendo fosse condannata al risarcimento del danno nei suoi confronti, per la somma di 25.000 euro.

A fondamento della domanda ha esposto che: **CLIENTE** era titolare del conto corrente n. xxxx acceso presso la filiale di **OMISSIS** della **BANCA INCORPORATA**; il 31.5.12 ha negoziato in banca due assegni bancari della traente "**(omissis)**" di euro 12.500,00 ciascuno, tratti su conto corrente acceso presso la **BANCA INCORPORATA**, medesima filiale ove era acceso il conto di accredito della **(omissis)**; la banca, accertata la sussistenza della provvista, ha prima accreditato la somma sul conto corrente dell'attrice, poi, nel pomeriggio dello stesso giorno ha stornato l'operazione, deducendo aver ricevuto dalla traente ordine di revoca del pagamento.

Lo storno secondo le deduzioni del **CLIENTE** fu illegittimo per violazione dell'art. 35 legge assegni: da ciò la responsabilità risarcitoria della banca.

Costituendosi la Banca ha contestato la domanda attrice deducendo che mentre gli assegni venivano negoziati, le sigg.re **(omissis)** e **(omissis)**, rappresentanti della "**(omissis)**", sporgevano denuncia querela nei confronti del rappresentante della società attrice; la denuncia querela veniva consegnata alla banca con contemporanea istanza delle socie, in data 1.6.20 12 e per tale motivo la banca operava lo storno; comunque, secondo la banca, la **CLIENTE** avrebbe potuto comunque esercitare azione cartolare diretta e non era applicabile l'art.35 della Legge assegni poiché la "denuncia" era ben diversa dalla "revoca". Nondimeno, la banca ha chiesto, ottenendolo, di chiamare in causa la società "**(omissis)**" e le socie illimitatamente responsabili **(omissis)** e **(omissis)** in quanto uniche responsabili dell'eventuale illecito, concludendo per il rigetto della domanda attrice e in subordine per la declaratoria, a carico della terza chiamata, di rimborso o manleva.

La società "**(omissis)**" e le socie si sono costituite resistendo alla pretesa.

Nel corso del giudizio veniva depositata dalla convenuta visura camerale dalla quale si evinceva che la società "**(omissis)**" risultava cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica della chiamata, quindi la legittimazione passiva si trasferiva sulle socie illimitatamente responsabili (**(omissis)**) e (**(omissis)**).

Il Tribunale ha così deciso:

- 1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara che la "**BANCA INCORPORATA**", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è responsabile nei confronti della "**SOCIETA' CLIENTE**", ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni in favore della attrice per un ammontare di euro 25.000,00 oltre interessi dall' 1.6. 12 al saldo;
- 2) Condanna la convenuta "**BANCA INCORPORATA**", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese giudiziali che liquida in complessivi euro 3.449,00, di cui euro 2 14,00 per spese ed euro 3.235,00 per compensi, oltre rimborso spese forf. 15% , Iva e Cap nelle misure di legge;
- 3) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta "**BANCA INCORPORATA**", nei confronti delle terze chiamate (**(omissis)**) e (**(omissis)**), compensando, in merito a tale domanda, le spese di lite.

Ha interposto appello **BANCA INCORPORANTE**, nelle more incorporante **BANCA INCORPORATA**, gravando la sentenza solo relativamente al rigetto della domanda di manleva proposta contro (**(omissis)**) e (**(omissis)**) ed è infine intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. **BANCA CESSIOANRIA**, cessionaria del credito restitutorio, aderendo all'appello e chiedendo l'estromissione di **BANCA INCORPORANTE**.

Gli appellati non si sono costituiti, nonostante rituale notifica, onde devono dichiararsi contumaci.

La comparsa di intervento, giusta ordinanza di questa Corte, è stata notificata ai contumaci.

I verbali del giudizio di primo grado (indisponibile il fascicolo di ufficio per via dell'inagibilità dei locali dell'archivio del Tribunale di Ascoli Piceno) sono stati prodotti in copia dal procuratore di **BANCA CESSIONARIA**.

Quanto al merito della questione l'appellante lamenta che il primo giudice abbia mal governato i principi in tema di interpretazione del contratto escludendo che, con la comunicazione del 1 giugno 20 12, le traenti (qui appellate) degli assegni abbiano assunto di fronte all'istituto, ogni responsabilità (compresa quindi quella patrimoniale) conseguente al richiamo degli assegni.

Giova riprodurre testualmente il contenuto della citata scrittura:

Spett.le **BANCA INCORPORATA**, Vi preghiamo di non pagare gli assegni n. 5.6 12.458.8 12- 12 e n. 5.6 12.458.8 12- 13 emessi per € 12.500,00 ciascuno, entrambi a favore di (**(omissis)**), per i quali abbiamo effettuato denuncia querela alla Questura di Ascoli Piceno. Siamo consapevoli che il mancato pagamento comporterà l'iscrizione all'archivio CAI e manleviamo la banca da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento.

In effetti il contenuto della scrittura inequivocabilmente assumerà le conseguenze della richiesta con la medesima inoltrata alla banca, compresa quella, che si è puntualmente verificata, che l'istituto fosse condannato comunque a corrispondere l'importo portato dai titoli al trattario, siccome illegittimamente stornato il relativo accredito. Del resto, l'impegno a pagare fu assunto dalle traenti e non si vede perché queste debbano andare indenni dall'adempimento e vi debba soggiacere al loro posto la banca.

Se è vero che l'agire illegittimo della banca la ha resa responsabile innanzi al trattario (obbligandola al risarcimento corrispondente all'importo portato dai titoli) è del pari vero che di tale pagamento debbano pur sempre rispondere le originarie obbligate.

Non può accogliersi la richiesta di estromissione dell'alienante **BANCA INCORPORANTE**, difettando il requisito richiesto dall'art. 111 terzo comma c.p.c., del consenso manifestato da tutte le parti.

Non è possibile, infatti, trarre dalla contumacia delle appellate, la manifestazione della loro volontà di consentire all'estromissione.

In definitiva quindi, la sentenza di primo grado deve riformarsi, condannando **(omissis)** e **(omissis)** al rimborso, alla cessionaria **BANCA CESSIONARIA**, di quanto pagato dalla cedente **BANCA INCORPORANTE** in adempimento della statuizione di condanna prevista nella sentenza n. xxxx/2016 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 30 novembre 2016 - sia a titolo di risarcimento danni che a titolo di spese legali, pari complessivamente ad € 30.284,07 oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo.

Nulla sulle spese quanto alla società **CLIENTE**, citata per mera litis denunciatio e rimasta contumace.

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da **BANCA INCORPORANTE** con l'intervento di **BANCA CESSIONARIA** nei confronti di **(omissis)**, **(omissis)** ed **(omissis)** così provvede:

in riforma della impugnata sentenza, condanna **(omissis)** e **(omissis)** al rimborso alla cessionaria **BANCA CESSIONARIA** di quanto pagato dalla cedente **BANCA INCORPORANTE** in adempimento della statuizione di condanna prevista nella sentenza n. xxxx/2016 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 30 novembre 2016 pari ad € 30.284,07 oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.500,00 e per l'appello in euro 5.000,00, oltre, per entrambi 15% sg cassa ed iva di legge.

Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2022

IL CONSIGLIERE REL.

Avv. Carlo Caparrini

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*